

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, STATUTO, SEDE, DURATA

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'Associazione denominata "MEDITERRANEA MAGNA GRECIA".

In conformità con il D.Lgs 117/17, l'Associazione è un ente del Terzo Settore e pertanto soggetta all'obbligo di utilizzare la dicitura "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" e la dicitura "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - Principi

L'Associazione "MEDITERRANEA MAGNA GRECIA", di seguito denominata "Associazione" non ha finalità di lucro ma finalità di pubblica utilità nonché di promozione umana e culturale; l'associazione è apolitica e apartitica; si ispira a principi di libertà, uguaglianza, giustizia, solidarietà e pace; ritiene che il rispetto della persona umana debba essere considerato il valore di riferimento primario di ogni azione; promuove, al fine di realizzare la piena dignità umana, il rispetto reciproco, la condivisione, la valorizzazione delle differenze, la non violenza e lo sviluppo sostenibile.

Art. 3 – Disciplina e durata dell'Associazione

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti delle leggi statali, delle leggi regionali, dei principi generali dell'ordinamento pubblico, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/17) e successive modifiche.

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati, fatta eccezione per quanto disposto al successivo articolo in materia di cambiamento di sede legale.

Il Regolamento ha la funzione di precisare la corretta applicazione dello Statuto. Il Regolamento (e le eventuali successive modifiche) è proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dal Collegio dei Garanti.

La durata dell'Associazione è illimitata.

In qualsiasi momento l'Assemblea dei soci potrà deliberare, in sede straordinaria, lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 4 - Sede

L'Associazione ha la sua sede legale provvisoria in Monza, via Giovanni Paisiello 10/A.

Il Consiglio Direttivo può deliberare lo spostamento della sede sociale e/o legale all'interno della provincia di appartenenza.

Il cambiamento della sede legale deve essere tempestivamente reso noto ai soci e ai terzi nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà più appropriate.

Il Consiglio Direttivo può istituire sul territorio nazionale sedi secondarie, sedi operative ovvero rappresentanze dell'Associazione.

TITOLO II - FINALITÀ E OGGETTO

Art. 5 - Finalità

L'Associazione ha lo scopo di:

- promuovere le tradizioni e la cultura popolare Calabrese;
- promuovere la conoscenza della Calabria e dei Calabresi promuovendo studi e ricerche di carattere socio-culturale;
- promuovere il recupero e la divulgazione delle opere dei maggiori artisti e scrittori calabresi;
- organizzare convegni e dibattiti per incoraggiare il confronto tra le culture Lombarda e Calabrese;
- rafforzare i rapporti di solidarietà fra i calabresi che vivono in Lombardia e fra questi e tutta la popolazione dimorante sul territorio lombardo di ogni origine e provenienza;
- promuovere varie attività ricreative per favorire la conoscenza reciproca e l'amicizia fra le persone;
- promuovere la conoscenza ed il consumo dei prodotti tipici, in particolare calabresi, organizzandosi in "gruppo di acquisto" ovvero collegandosi ad altri esistenti sul territorio nazionale.
-

L'Associazione opera esclusivamente per il raggiungimento degli scopi sopra elencati e in generale per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle inserite nell'Atto Costitutivo, nello Statuto e nel Regolamento, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6 - Oggetto

Per perseguire le sue finalità l'Associazione si propone di operare per la diffusione dei valori della cultura popolare, della cittadinanza attiva, della socialità, della solidarietà, del turismo socialmente e ambientalmente sostenibile, delle idealità e tematiche proprie del consumo responsabile e solidale.

In conformità con il D. Lgs 117/17 l'Associazione svolge le proprie attività in via esclusiva o principale e ha come oggetto associativo l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, e più nello specifico:

- a) operare, anche tramite terzi, nel settore della ricerca e dello studio, sia teorico che applicativo, su temi specifici di cui sopra ovvero di interesse generale;

- b) operare nel settore della promozione culturale tramite l'organizzazione, anche mediante terzi, di manifestazioni in genere e di incontri nonché di momenti di studio e di approfondimento di argomenti specifici (vedi sopra) e di interesse generale, e pertanto, a puro scopo esemplificativo, potrà organizzare convegni, corsi, dibattiti, tavole rotonde, seminari, manifestazioni ed incontri in genere di approfondimento culturale e di socializzazione in genere, nonché di campagne di promozione dei principi della tolleranza e dell'integrazione sociale e solidale;
- c) operare nel settore editoriale, anche tramite terzi, mediante ideazione, elaborazione, redazione, edizione, commercio e commercializzazione di periodici, di riviste, di testi, di estratti, di libri, di pubblicazioni e di prodotti editoriali in genere, siano essi su carta stampata o su supporto informatico o su qualunque altro supporto utilizzato, pertanto a solo titolo esemplificativo potrà pubblicare circolari (rivista-bollettino), atti di seminari e convegni e pubblicazione di studi e ricerche;
- d) operare, anche tramite terzi, nel settore dell'ideazione, dello sviluppo, della raccolta, dell'organizzazione, della gestione, della elaborazione e della diffusione di dati, documenti ed informazioni in genere ivi compresi, a puro titolo esemplificativo, centri di documentazione, biblioteche, banche dati, gestione di siti internet etc.;
- e) operare nel settore della lotta al disagio e all'emarginazione sociale attraverso l'organizzazione e la realizzazione, anche mediante terzi, di progetti, ovvero di percorsi formativi o di approfondimento.
- f) Operare nel settore multimediale, anche tramite terzi, mediante ideazione, elaborazione, pre-produzione, produzione, post-produzione e commercializzazione di prodotti audiovisivi cinematografici e/o televisivi, opere musicali, opere teatrali, al fine di valorizzare e promuovere la cultura calabrese per le finalità di cui l'articolo precedente.

L'Associazione per il conseguimento completo delle proprie finalità può attivare la procedura di riconoscimento regolata dal D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361. Ottenuto il riconoscimento, l'associazione potrà compiere qualsiasi operazione di carattere mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziario, ritenuta necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 7 - Logo

Il logo ufficiale dell'Associazione è allegato nella pagina 14 (quattordici) del Atto Costitutivo redatto in data 10 Ottobre 2006. L'Associazione detiene la titolarità esclusiva di utilizzo del logo ufficiale.

Il Consiglio Direttivo può in qualsiasi momento deliberare all'unanimità la creazione di uno o più loghi alternativi da utilizzare contemporaneamente o in sostituzione alla versione ufficiale del logo. Le nuove versioni del logo, dovranno essere allegate al verbale di riunione del Consiglio Direttivo relativo l'approvazione del suddetto logo, e sottoscritte da tutti i presenti.

TITOLO III - ASSOCIATI

REQUISITI - CATEGORIE - DIRITTI E DOVERI

Art. 8 - Requisiti degli associati

Il numero dei soci è illimitato.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che, condividendo le sue finalità e scopi, si impegnano a realizzarli attivamente.

L'associazione riconosce il principio delle pari opportunità tra uomo e donna ed, a tal fine, ne promuove l'effettiva realizzazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali e nella composizione degli organi associativi.

Art. 9 - Categorie degli associati

Gli associati sono distinti in fondatori e ordinari.

Sono associati fondatori coloro che, intendendo collaborare attivamente e con assiduità alla vita associativa, hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono associati ordinari coloro che intendono collaborare attivamente e con assiduità alla vita associativa contribuendo economicamente con il versamento di quote annuali proposto dal Consiglio Direttivo e deliberato dall'Assemblea.

Gli associati, indipendentemente dalla categoria a cui appartengono, sono soggetti ai medesimi obblighi e diritti previsti nel presente statuto.

A sua discrezione, Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di insignire della prestigiosa carica di Socio Onorario dell'associazione, chiunque sia ritenuto degno di tale carica, a prescindere se la persona a cui si vuole attribuire la carica faccia parte o meno dell'associazione. Il socio onorario è esente dall'obbligo del pagamento della quota annuale di tesseramento.

Art. 10 - Ammissione a socio

L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda scritta degli interessati, nella quale devono essere indicati i dati anagrafici, la residenza dell'aspirante associato e l'espressa adesione alle finalità e ai valori condivisi dall'Associazione.

Sull'ammissione ad associato, il Consiglio Direttivo delibera con decisione motivata con la maggioranza semplice dei componenti.

La decisione deve essere comunicata entro sessanta giorni dalla sua deliberazione.

La deliberazione del Consiglio Direttivo è immediatamente valida.

In caso di parere sfavorevole l'aspirante associato può ricorrere entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, al Collegio dei Garanti. Il giudizio del Collegio dei Garanti, deve essere sempre motivato, e approvato a maggioranza semplice dei membri del Collegio dei Garanti.

Contro l'eventuale diniego di ammissione, motivato, del Collegio dei Garanti è possibile proporre appello all'Assemblea. La deliberazione sull'ammissione dell'Assemblea è inappellabile.

Art. 11 - Diritti e doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Tutti i Soci hanno diritto a partecipare, di votare nell'assemblea dei soci purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, e di essere eleggibili alle cariche sociali.

Gli associati hanno il diritto di utilizzare le attrezzature associative per i fini perseguiti dall'associazione.

Gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Gli associati sono obbligati al versamento di una quota associativa, nell'importo e nelle modalità di versamento, deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo ivi comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie.

Gli associati sono tenuti al rispetto del presente Statuto, delle deliberazioni assembleari, dei regolamenti interni.

Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi.

In caso di controversia su questioni relative a diritti ed obblighi degli associati, è garantita la facoltà di adire il Collegio dei Garanti e di presentare controdeduzioni scritte o verbali, in fase preventiva rispetto all'assunzione di qualsiasi provvedimento sanzionatorio. Il Collegio dei Garanti, dopo aver tentato la composizione della controversia, valuta la sussistenza dei presupposti per la proposta di provvedimento a carico del socio e comunica al Consiglio Direttivo l'esito di tale valutazione.

Art. 12 - Cessazione della qualità di socio

La qualità di socio cessa per recesso, morte o esclusione.

L'associato può recedere liberamente dall'Associazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo tramite mail all'indirizzo di posta elettronica dell'Associazione, o tramite raccomandata A/R da spedire all'indirizzo della sede legale

dell'Associazione. Sarà onere del Consiglio Direttivo provvedere a cancellarlo dal Registro degli associati.

Art. 13 - L'esclusione del socio

Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri l'esclusione dell'associato dall'Associazione, per i seguenti motivi:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
- svolga o intenda svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota associativa;
- per un anno non partecipi con regolarità alla vita associativa, ovvero per non aver partecipato ad alcuna delle assemblee convocate nell'anno senza giustificato motivo;
- ed in genere per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

I soci esclusi per morosità potranno essere riammessi pagando la quota di ammissione. I soci esclusi per perdita dei requisiti potranno essere riammessi su domanda degli stessi se tornati in possesso dei requisiti.

Il Consiglio Direttivo, entro il primo mese di ogni anno sociale, provvede alla revisione della lista dei Soci.

La delibera di esclusione, adeguatamente motivata, deve essere comunicata per iscritto dal Consiglio Direttivo all'associato.

L'associato ha la facoltà di ricorrere al Collegio dei Garanti per contestare il provvedimento di esclusione.

Contro l'eventuale conferma del provvedimento di esclusione, motivato, del Collegio dei Garanti è possibile proporre appello all'Assemblea. La deliberazione sull'esclusione del socio dell'Assemblea è inappellabile.

Il recesso, la morte o l'esclusione non comportano alcuna liquidazione di quote del patrimonio associativo all'associato o ai suoi eredi.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 - Gli organi Associativi

Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea degli associati;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il o i Vicepresidente;
5. il Tesoriere;

6. il Collegio dei Revisori dei Conti;
7. il Collegio dei Garanti.

L'Assemblea degli associati

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione e si riunisce almeno una volta all'anno.

L'Assemblea dei soci delibera in sede ordinaria o in sede straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati regolarmente tesserati nell'anno corrente.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione e in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli iscritti presenti. Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli Soci.

L'Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 dei Soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Per deliberare in sede straordinaria è necessario il voto favorevole dei 4/5 dei presenti in prima convocazione, e in seconda convocazione la deliberazione è valida con la maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea dei soci, in sede ordinaria, elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti se previsto e il Collegio dei Garanti, discute e approva i bilanci presentati dal Consiglio Direttivo, delibera, in appello, sull'ammissione a socio e sull'esclusione dei soci.

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed è rieleggibile; ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; è composto da sette soci ed elegge al proprio interno il Presidente dell'associazione ed uno (o due) Vicepresidente.

All'interno del Consiglio Direttivo deve essere presente, finché iscritti all'Associazione e disponibili ad assumere la carica, almeno un socio fondatore e ciò per garantire la continuità dell'impegno e dell'adesione ai valori di riferimento dell'Associazione. In caso di dimissioni di un membro subentra in carica il primo dei non eletti, tenendo conto della necessità di garantire il mantenimento del numero minimo di un socio fondatore.

In caso di mancanza di uno o più componenti ed in assenza di un elenco di non eletti, il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione solo nei limiti di un terzo del numero complessivo dei membri. Se tale soglia è superata, occorre indire nuove elezioni. Le

cooptazioni devono essere approvate alla prima seduta utile dell'assemblea degli associati.

In conformità con il D. Lgs 117/17 i membri del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla loro nomina, devono richiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso esclusivo della firma sociale.

Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, subentrerà in tutte le sue funzioni il Vice Presidente compreso l'uso della firma sociale. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali approvati dal Consiglio Direttivo e che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il presidente può convocare l'Assemblea nei casi previsti dallo Statuto.

Il Presidente può conferire ai Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, può altresì conferire sia ai Soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile; esercita le stesse funzioni del Presidente su delega dello stesso o in caso di sua assenza o impedimento. In presenza di due Vice Presidente l'esercizio legale delle funzioni del Presidente sostituito è attribuito in prima istanza al più anziano di età.

Il Tesoriere

Il Tesoriere, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile, redige il bilancio consuntivo e preventivo sottoponendolo per il controllo al Collegio dei Revisori dei Conti. Propone all'Assemblea l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'incarico di Tesoriere può essere affidato dal Consiglio Direttivo di norma ad uno dei propri componenti, compresi anche il Presidente o il Vicepresidente dell'Associazione, ovvero ad uno dei soci scelto al di fuori dello stesso. Qualora il Tesoriere non sia anche componente del Consiglio Direttivo deve essere sempre invitato alla riunione dello stesso all'interno del quale svolgerà soltanto funzioni consultive. In caso di recesso, morte o esclusione del

Tesoriere, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirlo tramite cooptazione tra i soci regolarmente iscritti nell'anno corrente.

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo facoltativo; è eletto dall'assemblea; dura in carica cinque anni ed è rieleggibile; controlla la gestione economico-finanziaria dell'Associazione e verifica che essa corrisponda ai fini sociali indicati nello Statuto. In caso di recesso, morte o esclusione di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirlo tramite cooptazione tra i soci regolarmente iscritti nell'anno corrente.

Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è eletto dall'assemblea; dura in carica cinque anni ed è rieleggibile; svolge funzioni di garanzia e di controllo del rispetto dei Valori dell'Associazione, del presente Statuto e del Regolamento.

I componenti del Collegio dei Garanti devono essere sempre invitati alla riunione del Consiglio Direttivo all'interno del quale svolgeranno soltanto funzioni consultive. In caso di recesso, morte o esclusione di un membro del Collegio dei Garanti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirlo tramite cooptazione tra i soci regolarmente iscritti nell'anno corrente.

Prestazione di attività da parte degli associati e dai titolari delle cariche sociali.

L'associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati e dai titolari delle cariche sociali, salvo il rimborso delle spese documentate.

TITOLO V - DELLO SCIoglimento

Art. 15 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire su richiesta motivata di almeno il 25% dei soci oppure su proposta del Consiglio Direttivo.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione [c.c. 29, 30; disp. att. c.c. 11] e la devoluzione del patrimonio [c.c. 28, 31, 32] occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati, nonché l'assenso di almeno due terzi dei soci Fondatori.

L'Assemblea che dà atto o delibera in ordine allo scioglimento, nomina uno o più liquidatori, e delibera in ordine alla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, che deve essere devoluto nel rispetto e nel raccordo tra le disposizioni previste dal

codice civile, della Legge della Regione Lombardia 14-2-2008 n. 1 e del D.Lgs 117/17, ad altri enti del Terzo Settore o , in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, escludendo quindi che detto patrimonio possa essere ridistribuito tra i soci.

TITOLO VI – BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE

Art. 16 - Esercizio associativo

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il consiglio direttivo redige e sottopone all'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo.

Il bilancio dovrà analiticamente esporre i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, nonché le eventuali entrate dovute alle attività dell'Associazione.

Art. 17 - Risorse economiche

Le risorse economiche dovranno essere completamente destinate allo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di eventuali utili o avanzi di gestione.

Art. 18 - Beni

I beni di proprietà dei soci o dei terzi sono detenuti dall'Associazione a titolo di comodato o di locazione.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Norma transitoria

All'atto della costituzione dell'Associazione il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Garanti sono eletti con il voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori presenti.

Art. 20 - Responsabilità verso terzi

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune [c.c. 37]. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente [c.c. 1292] le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione [c.c. 33, 41, 2267, 2317, 2320, 2331, 2508, 2615].

Art. 21 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge, in particolare la Legge della Regione Lombardia 14-2-2008 n. 1 e il Decreto Legislativo 117/17 (Codice del Terzo Settore), nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.